



COMUNE DI MASSAROSA
Provincia Di Lucca

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
UFFICIO CASA

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2026.

Visti:

- la Legge 9 dicembre 1998 n. 431 “*Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo*” e s.m.i.;
- il decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, che fissa i requisiti minimi per beneficiare del contributo affitto e determina i criteri per il calcolo dello stesso;
- il DPR 445 del 28/12/2000 “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*” e s.m.i.;
- il DPCM n. 159 del 05/12/2013 “*Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’indicatore della situazione economico equivalente (ISEE)*” e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e s.m.i. ed il Regolamento U.E. 679/2016 (GDPR) in merito alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
- la Deliberazione Giunta Regionale Toscana n. 851 del 23/06/2025;
- la Deliberazione Giunta Regionale Toscana n. 154 del 16/02/2026;
- la comunicazione della Regione Toscana – Prot. n. 0175487 del 26/02/2026 (acquisita al protocollo del Comune con il n. 005770/2026), che riporta i parametri 2026 per l’erogazione del contributo ad integrazione dei canoni di locazione;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 115 del 03/06/2026;

IL DIRIGENTE

in attuazione della Determinazione Dirigenziale n. 379 del 10/06/2026

RENDE NOTO

che a partire **dal giorno 15 Giugno 2026 fino al giorno 15 Luglio 2026** compreso, i soggetti in possesso dei requisiti di seguito indicati possono presentare **domanda per richiedere un contributo ad integrazione dei canoni di locazione** secondo quanto disposto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Art.1

Requisiti di ammissione

1. Possono partecipare al bando coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti, referiti ai componenti dell’intero nucleo familiare ad eccezione delle lettere a), b) e c), che, invece, possono essere posseduti dal solo soggetto richiedente:

a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea. I cittadini di uno Stato non aderente all’Unione Europea sono ammessi se titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di permesso di soggiorno in corso di validità ai sensi della vigente normativa.

b) residenza nel Comune di Massarosa;

c) titolarità di un contratto di locazione per uso abitativo relativo ad un immobile adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente, regolarmente registrato ed in regola

con il pagamento annuale dell'imposta di registro, salvo opzione della "cedolare secca", ai sensi dell'art.3 del D.lgs. 23/2011 (la domanda può essere presentata anche da un membro del nucleo familiare non intestatario del contratto, purché anagraficamente convivente con l'intestatario stesso).

Il requisito di cui sopra non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili – in questo caso i soggetti che risiedono nell'alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell'importo che essi corrispondono per quell'immobile.

Sono ammissibili anche i contratti di locazione stipulati dall'Agenzia sociale per la casa, che, a sua volta, abbia locato l'alloggio al nucleo familiare richiedente il contributo.

Sono esclusi dal contributo i contratti di locazione di alloggi:

- di edilizia residenziale pubblica;
- di edilizia residenziale agevolata;
- appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9;

d) assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km dal Comune di Massarosa; la distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12, comma 8, della L.R.T. 2/2019;

e) assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro; tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU, mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero). Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE; il Comune può, comunque, procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le Amministrazioni interessate;

f) le disposizioni di cui alle lettere d) ed e) non si applicano quando il nucleo richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo per ciascuna delle seguenti fattispecie (quindi al massimo tre immobili ad uso abitativo, ciascuno dei quali sia l'unico per ogni fattispecie):

- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è titolare;
- alloggio dichiarato inagibile da parte del Comune o altra autorità competente;
- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 555 c.p.c.;

g) valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro; tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e risultante dall'attestazione ISEE;

h) non superamento del limite di € 40.000,00 di patrimonio complessivo; il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare (dichiarato ai fini ISEE, dopo averlo comunque riparametrato con la scala di equivalenza prevista dal DPCM n. 159/2013) fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dalle lettere e) e g).

i) essere in possesso di Attestazione ISEE 2026 valida (senza difformità, né omissioni) al momento della presentazione della domanda dalla quale risulti un **valore ISE** (Indicatore della Situazione Economica) non superiore a **€ 32.724,49** e un **valore ISEE** (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) inferiore a **€ 16.500,00**; in mancanza dell'Attestazione ISEE 2026, la richiesta di contributo può essere presentata purché il richiedente abbia presentato all'INPS la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) prevista dal DPCM 159/2013, e nella domanda deve essere riportata la data di presentazione della DSU.

2. Possono partecipare al bando anche i soggetti titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore

catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei sopracitati requisiti, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi.

3. I requisiti indicati al comma 1 lett. d), e), g), e h) del presente articolo verranno controllati d'ufficio a campione utilizzando le banche dati delle amministrazioni pubbliche competenti.

ART. 2

Divieto di cumulo di contributi pubblici

1. Il contributo previsto dal presente bando, ai sensi dell'art. 11 della L. 431/98, non può essere cumulato con altri benefici pubblici, da qualunque ente erogati, a titolo di sostegno alloggiativo, relativi allo stesso periodo temporale. L'eventuale erogazione di tali benefici comporta l'automatica decadenza del diritto al contributo affitto per l'anno 2026, fatto salvo quanto previsto al punto 2 del presente articolo.

2. Qualora un componente del nucleo familiare richiedente percepisca la quota di sostegno all'affitto (quota B) dell'Assegno di Inclusione, il Comune erogherà il contributo affitto solo per i mesi nei quali l'assegno di inclusione non è stato percepito.

Qualora il nucleo richiedente abbia percepito nell'anno 2026 un contributo di emergenza abitativa, l'eventuale importo spettante quale contributo affitto verrà decurtato dell'importo già erogato dal Comune nell'anno 2026 quale intervento di emergenza abitativa.

3. L'erogazione del contributo a favore di soggetti in cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo affitto a far data dalla disponibilità dell'alloggio.

ART. 3

Documentazione da allegare e autocertificazione dei requisiti

1. I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000 ss.mm.ii.

2. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

a) copia di documento di identità in corso di validità;

b) copia del permesso di soggiorno in corso di validità del/la richiedente, oppure ricevuta attestante la richiesta di rinnovo;

c) copia integrale del contratto di affitto in corso di validità e in regola con la registrazione, inoltre copia del versamento di imposta relativa all'ultima annualità corrisposta o della dichiarazione di adesione al regime di "cedolare secca";

d) in caso di titolarità di diritti reali di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero è necessario dichiarare la propria situazione patrimoniale immobiliare ed allegare la documentazione necessaria a dimostrare di trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 1, lett. f);

e) nel caso in cui il valore ISE, risultante dall'Attestazione ISEE, sia pari a zero, o, comunque, sia di importo inferiore al canone di locazione annuo stabilito nel contratto di locazione, è necessario dichiarare nella domanda di partecipazione la fonte di sostentamento economico che consente di pagare il canone di locazione,

Nel MODELLO 1 deve essere dichiarato:

- se il richiedente è seguito dai Servizi Sociali del Comune di Massarosa da cui ha ricevuto sostegno

economico nell'anno 2026 (in tal caso la certificazione del Responsabile dei Servizi Sociali sarà acquisita d'ufficio);

- se il richiedente riceve aiuto economico da parte di una persona fisica (es. figli, genitori, parenti, amici); in tal caso deve essere allegato il **MODELLO 2** compilato in tutte le sue parti dal soggetto che ha erogato l'aiuto economico con obbligatoria presentazione di copia del Documento di identità valido del soggetto firmatario **(la mancata presentazione del Documento di identità del soggetto erogante l'aiuto sarà motivo di inammissibilità)**;

- se il richiedente riceve sostegno economico da parte di enti, associazioni di diritto privato oppure aziende; in tal caso è necessario indicare la denominazione, il recapito ed il referente, nonché la somma ricevuta nell'anno 2026, ed allegare dichiarazione, redatta sul **MODELLO 2**, del Legale Rappresentante e fotocopia di documento di identità dello stesso **(la mancata presentazione del Documento di identità del Rappresentate Legale dell'Ente erogante l'aiuto sarà motivo di inammissibilità)**;

- se il richiedente ha percepito redditi non inseriti nella DSU specificando i motivi del mancato inserimento.

L'Ufficio Casa procederà, inoltre, ad effettuare verifica del reddito rilevabile da DSU tale da giustificare il pagamento del canone di locazione.

ART. 4 Nucleo familiare

L'individuazione del nucleo familiare in riferimento al presente bando è quella desunta dall'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 7 novembre 2014, relativo all'approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del D.P.C.M. n. 159/2013.

Il Comune verificherà la corrispondenza del nucleo familiare dichiarato ai fini ISEE con lo stato di famiglia anagrafico, salvo le eccezioni previste dalla normativa ISEE.

ART. 5 Modalità di presentazione della domanda

La domanda di partecipazione al presente bando di concorso deve essere compilata unicamente sul modulo predisposto dall'Ufficio Casa del Comune di Massarosa, in distribuzione presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico e scaricabile dal sito internet istituzionale del Comune di Massarosa (<http://www.comune.massarosa.lu.it>). La domanda dovrà essere presentata **entro e non oltre il 15 Luglio 2026**, con le seguenti modalità:

- **a mano** all'Ufficio Protocollo del Comune di Massarosa negli orari di apertura al pubblico;
- **spedita per posta a mezzo raccomandata A/R** (farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante) all'indirizzo: Comune di Massarosa – Ufficio Casa, Piazza Taddei 27 – 55054 Massarosa (LU). L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili all'Amministrazione stessa, né per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambio di indirizzo o di domicilio indicati nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
- **inviata per PEC** all'indirizzo comune.massarosa@postacert.toscana.it, **esclusivamente da casella di posta elettronica certificata** (non saranno ritenute valide le domande inviate da una casella di posta elettronica semplice).

Le domande pervenute oltre il termine non saranno considerate valide ai fini della partecipazione al presente bando e verranno pertanto archiviate.

ART. 6 Formazione della graduatoria

1. L'Ufficio Casa provvederà all'istruttoria delle domande effettuando i controlli inerenti alla veridicità di quanto autocertificato, in particolare rispetto alla situazione economica e patrimoniale.

2. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere, in sede istruttoria, il rilascio di dichiarazioni o la rettifica di dichiarazioni erranee o incomplete.

3. I soggetti in possesso dei requisiti saranno collocati in graduatoria in ordine decrescente in base alla percentuale di incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE risultante dall'Attestazione ISEE 2026. Le percentuali di incidenza, considerate al secondo decimale, verranno arrotondate per eccesso all'unità superiore nel caso in cui la terza cifra decimale sia pari o superiore a 5.

4. I soggetti ammessi in graduatoria definitiva verranno suddivisi nelle seguenti fasce:

FASCIA "A"

I richiedenti devono trovarsi nelle seguenti condizioni:

- valore ISE uguale o inferiore all'importo di € 16.114,80 (corrispondente a due annualità di pensione minima INPS, con importo aggiornato al corrente anno);
- incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 14%;

FASCIA "B"

I richiedenti devono trovarsi nelle seguenti condizioni:

- valore ISE compreso tra l'importo di € 16.114,81 e l'importo di € 32.724,49;
- incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 24%;
- valore ISEE non superiore a € 16.500,00.

La fascia A e la fascia B saranno ordinate sulla base dell'ordine decrescente dell'incidenza canone/valore ISE.

5. La graduatoria degli ammessi e l'elenco degli esclusi saranno pubblicati all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale in forma anonima, secondo la vigente normativa sulla privacy, con l'indicazione del numero di protocollo attribuito ad ogni singola richiesta di contributo. Sarà cura di ciascun richiedente conservare il numero di protocollo attribuito alla propria richiesta.

ART. 7 Criteri di precedenza

In caso di parità di percentuale di incidenza tra due o più nuclei, la posizione in graduatoria verrà determinata in base ai seguenti criteri di precedenza, applicati nel seguente ordine:

- a) valore ISEE più basso;
- b) numero dei minori presenti nel nucleo;
- c) minore con età più bassa;
- d) presenza di minori con invalidità e/o accertamento di handicap ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104;
- e) soggetti maggiorenni con invalidità pari o superiore al 67% e/o accertamento di handicap ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104.

ART. 8 Approvazione della graduatoria

1. La graduatoria provvisoria dei concorrenti ammessi, articolata nelle due fasce "A" e "B", e di quelli esclusi verrà pubblicata per **15 giorni** all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune.

2. Sarà possibile presentare opposizione alla graduatoria provvisoria degli ammessi e degli esclusi per un periodo di **10 giorni** consecutivi a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'elenco

provvisorio compilando l'apposito modulo reperibile c/o l'ufficio Casa del Comune di Massarosa. Il termine di chiusura dei ricorsi è perentorio. Dopo aver esaminato gli eventuali ricorsi, la competente Commissione Comunale approverà la graduatoria definitiva.

3. Una volta terminata la fase istruttoria, la graduatoria definitiva degli esclusi e degli ammessi verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Massarosa.

4. Il Comune di Massarosa **non invierà** comunicazioni personali ai soggetti richiedenti: i provvedimenti relativi alle ammissioni ed alle esclusioni saranno pubblicati all'Albo Pretorio e sulla pagina istituzionale del Comune dedicata all'Avviso. La graduatoria degli ammessi e l'elenco degli esclusi saranno pubblicati con il numero di protocollo della domanda secondo la vigente normativa sulla privacy.

5. La graduatoria definitiva ha validità fino al 31/12/2026.

ART. 9 **Entità del contributo**

1. I contributi di cui al presente Bando saranno erogati, nei limiti delle risorse annue assegnate al Comune dalla Regione Toscana per l'anno 2026 e di quelle eventualmente messe a disposizione dal Comune di Massarosa, secondo l'ordine stabilito nella Graduatoria Definitiva.

2. L'entità del contributo teorico è determinata in rapporto all'incidenza del canone annuo (risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato), al netto degli oneri accessori, sul valore ISE risultante dall'Attestazione ISEE.

3. Il contributo teorico è così calcolato:

a) per i nuclei in Fascia A, il contributo è tale da ridurre l'incidenza del canone sul valore ISE fino al 14%, per un importo massimo arrotondato ad € 3.100,00;

b) per i nuclei in Fascia B, il contributo è tale da ridurre l'incidenza del canone sul valore ISE fino al 24% per un importo massimo arrotondato ad € 2.325,00.

4. La collocazione nella Graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo teorico riconosciuto, in quanto la liquidazione è subordinata alla disponibilità delle risorse.

5. Il contributo decorre dal 1° gennaio 2026, o dalla data di attribuzione della residenza anagrafica nell'alloggio per il quale si richiede il contributo, se successivo alla data suddetta. L'entità del contributo sarà calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate; per il calcolo dei mesi non si terrà conto delle frazioni di mese inferiori a 15 giorni.

6. Il contributo sarà assegnato soltanto nel caso in cui il soggetto richiedente abbia diritto alla quota minima di € 200,00.

7. Nel caso in cui le risorse finanziarie disponibili non siano sufficienti a coprire il 100% del fabbisogno, sarà data priorità alla Fascia "A" e saranno eventualmente applicate, anche nell'ambito della stessa, delle riduzioni percentuali sulle quote spettanti.

ART. 10 **Modalità di pagamento**

1. Il contributo spettante verrà erogato successivamente alla verifica sugli avvenuti pagamenti del canone di locazione.

2. Coloro che risulteranno in graduatoria dovranno presentare, pena la decadenza dal beneficio, copia delle ricevute di pagamento dei canoni (o documento equipollente). Le ricevute dovranno contenere in modo inequivocabile i seguenti dati: nome e cognome di chi effettua e di chi riceve il pagamento, importo, periodo di riferimento, ubicazione dell'immobile, firma leggibile del ricevente. La ricevuta affitto, rientrando tra le fattispecie che prevedono l'assolvimento dell'imposta di bollo, prevede l'applicazione di una marca da bollo da 2 euro, il cui costo generalmente è a carico dell'inquilino. Saranno ammessi come ricevute anche i bonifici bancari e postali, esenti da bollo, purché indichino la causale del versamento corrispondente a mensilità di canone di locazione dell'anno di riferimento ed il beneficiario corrispondente al locatore. Il pagamento del canone di locazione potrà essere attestato dal locatore anche tramite un'unica ricevuta.

3. Il contributo verrà liquidato in un'unica soluzione annua, tramite pagamento sulle coordinate IBAN, esclusivamente di conto corrente bancario o postale, indicate sul modulo di domanda, o per riscossione diretta. Nel caso in cui l'intestatario del conto corrente non sia il diretto beneficiario, ovvero in caso di conto corrente cointestato, è necessario inserire, sulla domanda, il nome, cognome e codice fiscale dell'intestatario del conto.

4. I pagamenti del canone di locazione devono obbligatoriamente essere effettuati da un componente del nucleo familiare, anche diverso dallo stesso soggetto richiedente ma con esso residente.

5. Le fotocopie delle ricevute comprovanti i pagamenti del canone locativo fino alla data del 31/12/2026 dovranno tassativamente e improrogabilmente essere presentate **entro il 01 febbraio 2027** all'Ufficio Casa del Comune di Massarosa nei seguenti orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30. La mancata o parziale presentazione della documentazione entro il termine indicato comporta la non erogazione del contributo o l'erogazione in misura ridotta.

ART. 11

Casi particolari

1. In caso di decesso del/la richiedente utilmente collocato in graduatoria, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza dello stesso nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, sarà assegnato agli eredi che ne facciano specifica richiesta. Per ottenere il contributo, gli eredi dovranno essere in possesso della certificazione (atto notorio o simili) che attesti il loro stato, oltre alle ricevute attestanti il pagamento dell'affitto fino alla data del decesso del richiedente.

2. Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in altro alloggio nello stesso Comune, il contributo sarà erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità sarà valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non potrà in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in altro Comune verrà erogata solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

ART. 12

Erogazione del contributo in caso di morosità

Il Comune si riserva la facoltà di erogare il contributo spettante al conduttore in situazione di morosità al locatore dell'immobile, a sanatoria delle morosità medesima.

Tale erogazione viene subordinata alla presentazione all'Ufficio Casa, a cura del richiedente, di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal locatore (**MODELLO 3**), con allegata la fotocopia del documento di identità del locatore. In tale dichiarazione, che dovrà pervenire all'ufficio **entro il 01 febbraio 2027**, il locatore dovrà elencare i canoni non corrisposti, impegnandosi a non attivare la procedura di sfratto

per il debito pendente, almeno fino a settembre 2027; il locatore dovrà, inoltre, indicare il codice IBAN su cui desidera ricevere il contributo.

ART. 13

Controlli e sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 l'Amministrazione Comunale procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Tali controlli potranno essere effettuati anche successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva fino alla totale erogazione del contributo.
2. In caso di dichiarazioni mendaci l'Ufficio Casa provvederà alla denuncia alla Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000; ferme restando le sanzioni penali, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
3. L'Amministrazione Comunale provvederà a recuperare le somme indebitamente percepite.

ART. 14

Informativa in materia di privacy

In esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione di dati, i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente Avviso saranno trattati con strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento per l'erogazione dell'intervento secondo quanto previsto dalla normativa. Tale trattamento avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.

L'Utilizzo dei dati richiesti ha come finalità quella connessa alla gestione della procedura per l'erogazione dell'intervento ai sensi del presente Avviso e pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio.

Il titolare del trattamento è il Comune di Massarosa.

L'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui all'art. 12 e seguenti del Regolamento UE 679/2016.

Art. 15

Norma finale

Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si fa espresso rinvio agli atti di cui in premessa e alla vigente normativa in materia.

Il Responsabile del procedimento è individuato nel Funzionario E.Q. dell'Ufficio Casa, Dott.ssa Lucia Michelini.

IL DIRIGENTE
Dott. Alessandro Ardigò